



Determinazione Dirigenziale

N. 74 del 18-03-2024

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES L. 241/1990, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 DEL 19/02/2024 AVENTE AD OGGETTO "GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.L.VO N. 36 DEL 31.03.2023 TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICATA DI E- PROCUREMENT "TRASPARE" RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO E REGIONE CARABINIERI FORESTALE PUGLIA – REPARTO PARCO NAZIONALE DEL GARGANO E COMANDI STAZIONE DIPENDENTI PER LA DURATA DI 60 MESI.

Il Responsabile dell'AREA AOO_02 RISORSE UMANE, APPALTI E CONTRATTI, INFORMATIZZAZIONE, TOTARO VINCENZO, visti gli atti d'ufficio, relaziona quanto segue:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la determinazione dirigenziale a contrarre n. 50 del 19/02/2024 con la quale questa stazione appaltante ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.L.vo n. 36 del 31.03.2023, tramite l'utilizzo della piattaforma certificata di e-procurement "Traspare" relativa al servizio di pulizia dei locali ed uffici dell'Ente parco nazionale del Gargano e Regione Carabinieri Forestale Puglia – Reparto parco nazionale del Gargano e comandi stazione dipendenti per la durata di 60 mesi.

Preso atto che per alla sopra citata procedura di gara è stato assegnato il seguente CIG: **B06C80A196**.

Viste le nuove disposizioni ANAC rientranti nella politica di digitalizzazione dei contratti pubblici in vigore dal 1° gennaio 2024 riguardanti la pubblicazione degli atti di gara e relativi adempimenti in capo alle stazioni appaltanti le quali hanno l'obbligo di adottare una nuova procedura per la pubblicità legale di appalti e contratti pubblici così come espressamente previsto dal nuovo codice degli appalti 36/2023. Nello specifico è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2024 la pubblicità degli atti di gara è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), nei termini e secondo le modalità riportate nelle Delibere n. 263 del 20.06.23 e n. 582 del 13.12.2023, adottate dall'ANAC in attuazione dell'art. 27 del nuovo Codice, nonché nella Comunicazione del Presidente ANAC del 10.01.2024, la quale - nel fornire le opportune indicazioni operative per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale in ambito nazionale - precisa che la nuova disciplina si applica a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023.

Considerato che per il bando di gara in questione, trattandosi di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria, si è reso necessario procedere alla pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Europea, giusta pubblicazione avvenuta sul n. 36/2024 del 20/02/2024 con pubblicazione n. 105082-2024 (<https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/105082-2024>), la cui scadenza del termine relativo alla presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 23.59 del giorno 23/03/2024.

Atteò che:

- questa stazione appaltante in data 7 marzo 2024 provvedeva a contattare tramite il portale

“anticorruzione.it” il contact center dell’ANAC, giusto ticket n. 01881318 aperto in tale data, segnalando la mancata pubblicità legale della gara in questione nell’apposita sezione BDNCP del portale dell’ANAC, chiedendone altresì la tempestiva pubblicazione in quanto impossibilitati a procedere autonomamente a causa di un persistente errore di comunicazione tra la piattaforma “Traspare” e il portale PCP ANAC non imputabile all’Ente parco nazionale del Gargano;

- tale disservizio non ha, di fatto, consentito di ottemperare agli obblighi normativi in materia di pubblicità legale previsto dal decreto legislativo n. 36/2023;
- in data 12 marzo 2024 l’assistenza tecnica dell’ANAC ha contattato telefonicamente l’ufficio gare della stazione appaltante chiedendo ulteriori dettagli in merito alla difficoltà riscontrata e l’invio di apposita documentazione attestante la pubblicazione del bando di gara sul supplemento della Gazzetta Europea.

Considerato che:

- con successivo ticket n. 01890396 del 12/03/2024 questo Ente provvedeva ad inviare al contact center dell’ANAC quanto da quest’ultimo richiesto, a comprova che il bando di gara risultava regolarmente pubblicato sul supplemento della Gazzetta Europea n. 36/2024 del 20/02/2024 da parte della stazione appaltante;
- in data 13 marzo 2024 l’assistenza tecnica dell’ANAC ha nuovamente contattato telefonicamente gli uffici dell’Ente per comunicare l’impossibilità a procedere alla pubblicazione del bando sulla BDNCP e, di conseguenza, invitava la stazione appaltante a revocare la procedura di gara in corso dal momento che, in caso di prosecuzione, sarebbero venuti meno gli adempimenti obbligatori in tema di pubblicità legale (assenza di pubblicazione sul portale ANAC).

Preso atto che:

- all’Ente parco nazionale del Gargano non può essere imputato alcun disservizio e/o inadempimento in merito alla mancata pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP dell’ANAC;
- la responsabilità in ordine alla mancata pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP è dipesa esclusivamente dall’ANAC. Infatti la nuova modalità di pubblicazione dei documenti di gara, attiva dall’01/01/2024, associata anche alla richiesta del CIG, ha sostituito integralmente quella precedente (la quale avveniva mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani locali/nazionali), creando non pochi problemi alle PP.AA in quanto il suo funzionamento è risultato, sin dall’inizio, molto complesso e farraginoso, come si evince anche dai diversi quesiti che moltissime PP.AA hanno inoltrato all’ANAC in soccorso delle quali la medesima autorità governativa è dovuta intervenire più volte e con soluzioni diverse.

Considerato che la procedura di gara in oggetto è giunta ad una fase in cui non risulta consolidata alcuna posizione di vantaggio a beneficio dei singoli concorrenti né si è perfezionato alcun vincolo contrattuale dal momento che non risultano ancora scaduti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione.

Visto l’art. 21 nonies della L. 241/90 il quale prevede che *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.”*

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, procedere all’annullamento in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell’art. 21-nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii. della Determinazione Dirigenziale n. 50 del 19/02/2024, nonché degli atti di gara ivi approvati e allegati, relativi alla procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del D.L.vo n. 36 del 31.03.2023 mediante l’utilizzo della piattaforma certificata di e-procurement “Traspare”.

Dato atto che:

- il presente provvedimento non arreca danno alcuno all’Amministrazione procedente né, di contro, ai potenziali concorrenti applicandosi al caso di specie la prassi consolidata della facoltà concessa dalla legge alla Pubblica Amministrazione in merito all’esercizio di autotutela;
- il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della PP.AA.;
- l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione.

Ritenuto, altresì, in ordine all’annullamento, di non dover effettuare le comunicazioni dell’avvio del procedimento

di autotutela in quanto non risultano ancora individuati i partecipanti alla procedura di gara de quo potendo la Stazione Appaltante interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione dirigenziale n. 160 del 14/06/2017, mediante la quale è stata data attuazione al disposto della Deliberazione Consiliare n. 16/2016, istitutiva delle "aree organizzative omogenee", e che ha assegnato la responsabilità dell'Area "AOO_02 Risorse umane, appalti e contratti, informatizzazione" al prestatore di lavoro Vincenzo Totaro;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Vista la determinazione dirigenziale n. 448 del 28/12/2023 mediante la quale al dipendente dell'Ente, Dott. Vincenzo Totaro, è stata affidata, per l'anno 2024, la responsabilità dell'Area "AOO_02 Risorse umane, appalti e contratti, informatizzazione", competente in materia di adozione del presente provvedimento, ed è stato conferito, altresì, l'incarico di posizione organizzativa.

Visto il Decreto del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano n. 1 del 10/09/2020 mediante il quale al dipendente dell'Ente, Vincenzo Totaro, sono state affidate le funzioni di direttore facente funzioni dell'Ente.

Tutto ciò premesso e ritenuto

Il Responsabile dell'Area "AOO_02 Risorse umane, appalti e contratti, informatizzazione", Vincenzo Totaro in qualità di responsabile del procedimento

PROPONE

Di dare atto che:

- per le ragioni in premessa espresse, che qui si intendono integralmente riportate, nonostante la stazione appaltante avesse regolarmente chiesto ed ottenuto il CIG di gara e a seguito della pubblicazione del bando di gara sul supplemento della Gazzetta Europea, l'ANAC non ha ottemperato alla pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP inficiando in tal modo l'intera procedura di gara avendo fatto venir meno un adempimento obbligatorio in tema di pubblicità legale (assenza di pubblicazione sul portale ANAC);
- all'Ente parco nazionale del Gargano non può essere imputato alcun disservizio e/o inadempimento in merito alla mancata pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP dell'ANAC;
- la responsabilità in ordine alla mancata pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP è imputabile esclusivamente dall'ANAC. Infatti la nuova modalità di pubblicazione dei documenti di gara, attiva dall'01/01/2024, associata anche alla richiesta del CIG, ha sostituito integralmente quella precedente (la quale avveniva mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani locali/nazionali), creando non pochi problemi alle PP.AA in quanto il suo funzionamento è risultato, sin dall'inizio, molto complesso e farraginoso, come si evince anche dai diversi quesiti che moltissime PP.AA hanno inoltrato all'ANAC in soccorso delle quali la medesima autorità governativa è dovuta intervenire più volte e con soluzioni diverse;
- la procedura di gara in oggetto è giunta ad una fase in cui non risulta consolidata alcuna posizione di vantaggio a beneficio dei singoli concorrenti né si è perfezionato alcun vincolo contrattuale dal momento che non risultano ancora scaduti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione.

Di disporre ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in ragione dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse esposti nelle premesse, l'annullamento d'ufficio in autotutela della determinazione dirigenziale n. 50 del 19/02/2024 nonché degli atti di gara ivi approvati e allegati, relativi alla procedura di gara aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del D.L.vo n. 36 del 31.03.2023, mediante l'utilizzo della piattaforma certificata di e-procurement "Traspare", inerente l'appalto del servizio di pulizia dei locali ed uffici dell'Ente parco nazionale del Gargano e Regione Carabinieri Forestale Puglia – Reparto parco nazionale del Gargano e comandi stazione dipendenti – CIG n. B06C80A196, pubblicata sul supplemento della Gazzetta Europea n. 36/2024 del 20/02/2024 con numero di pubblicazione 105082-2024.

Di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno alcuno all'Amministrazione procedente né ai potenziali concorrenti stante la consolidata prassi secondo la quale è concessa alla PP.AA. la facoltà del ricorso all'esercizio dell'annullamento in autotutela.

Di rinviare ad un successivo provvedimento l'indizione di una nuova procedura di gara.

Di comunicare l'adozione del presente provvedimento attraverso il portale <https://parcogargano.traspare.com> e di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul profilo del committente della stazione appaltante nell'apposita sezione dedicata all'"Amministrazione trasparente"

Il Direttore facente funzioni dell'Ente parco nazionale del Gargano, Dott. Vincenzo Totaro

Vista la proposta del Responsabile dell'Area "AOO_02 Personale, Appalti e Contratti e Informatizzazione", Dott. Vincenzo Totaro, preso atto della stessa e ritenuto approvarla integralmente;

Preso atto che il presente provvedimento non necessita del visto contabile.

DETERMINA

Per tutto quanto precisato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di dare atto che:

- per le ragioni in premessa espresse, che qui si intendono integralmente riportate, nonostante la stazione appaltante avesse regolarmente chiesto ed ottenuto il CIG di gara e a seguito della pubblicazione del bando di gara sul supplemento della Gazzetta Europea, l'ANAC non ha ottemperato alla pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP inficiando in tal modo l'intera procedura di gara avendo fatto venir meno un adempimento obbligatorio in tema di pubblicità legale (assenza di pubblicazione sul portale ANAC);
- all'Ente parco nazionale del Gargano non può essere imputato alcun disservizio e/o inadempimento in merito alla mancata pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP dell'ANAC;
- la responsabilità in ordine alla mancata pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP è imputabile esclusivamente dall'ANAC. Infatti la nuova modalità di pubblicazione dei documenti di gara, attiva dall'01/01/2024, associata anche alla richiesta del CIG, ha sostituito integralmente quella precedente (la quale avveniva mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani locali/nazionali), creando non pochi problemi alle PP.AA in quanto il suo funzionamento è risultato, sin dall'inizio, molto complesso e farraginoso, come si evince anche dai diversi quesiti che moltissime PP.AA hanno inoltrato all'ANAC in soccorso delle quali la medesima autorità governativa è dovuta intervenire più volte e con soluzioni diverse;
- la procedura di gara in oggetto è giunta ad una fase in cui non risulta consolidata alcuna posizione di vantaggio a beneficio dei singoli concorrenti né si è perfezionato alcun vincolo contrattuale dal momento che non risultano ancora scaduti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione.

Di disporre ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in ragione dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse esposti nelle premesse, l'annullamento d'ufficio in autotutela della determinazione dirigenziale n. 50 del 19/02/2024 nonché degli atti di gara ivi approvati e allegati, relativi alla procedura di gara aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del D.L.vo n. 36 del 31.03.2023, mediante l'utilizzo della piattaforma certificata di e-procurement "Traspare", inerente l'appalto del servizio di pulizia dei locali ed uffici dell'Ente parco nazionale del Gargano e Regione Carabinieri Forestale Puglia – Reparto parco nazionale del Gargano e comandi stazione dipendenti – CIG n. B06C80A196, pubblicata sul supplemento della Gazzetta Europea n. 36/2024 del 20/02/2024 con numero di pubblicazione 105082-2024.

Di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno alcuno all'Amministrazione procedente né ai potenziali concorrenti stante la consolidata prassi secondo la quale è concessa alla PP.AA. la facoltà del ricorso all'esercizio dell'annullamento in autotutela.

Di rinviare ad un successivo provvedimento l'indizione di una nuova procedura di gara.

Di comunicare l'adozione del presente provvedimento attraverso il portale <https://parcogargano.traspare.com> e di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul profilo del committente della stazione appaltante nell'apposita sezione dedicata all'"Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE F.F.
VINCENZO TOTARO

